

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA.

**Mubea** Italia s.r.l.

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  
TRA GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
LA GIUNTA REGIONALE DELLA BASILICATA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

**Contratto di Localizzazione**

**“Mubea Italia S.r.l.”**

Potenza, 17 marzo 2010

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

**Mubea** Italia s.r.l.

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
LA REGIONE BASILICATA  
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI  
E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A.  
MUBEA ITALIA S.r.l.

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994 n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

**VISTA** in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTA** la legge 30 giugno 1998, n. 208 relativa agli interventi per le aree depresse;

**VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante "Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

INVITAZIONE

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

**Mubea** Italia s.r.l.

**VISTA** la delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui al comma 203, lettera c) dell'articolo 2 della sopra citata legge n. 662/1996;

**VISTA** la delibera CIPE n. 134 del 6 agosto 1999 che, recependo l'intesa della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

**VISTA** la delibera CIPE n. 12 del 15 febbraio 2000, che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

**VISTE** le delibere CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 "Accordi di Programma Quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica" e n. 76 del 2 agosto 2002 "Accordi di Programma Quadro - Modifica scheda intervento di cui alla Delibera 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

**VISTA**, in particolare, la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro emanata successivamente con nota n. 32538 del 9 ottobre 2003, dal Servizio per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTA** la delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002, con la quale è stato accantonato, al punto 1.3, un importo di 103,293 milioni di euro per assicurare l'attrazione ed il sostegno degli investimenti, nonché il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa, importo successivamente rimodulato con delibera CIPE n. 39 del 6 giugno 2002;

**VISTA** la delibera CIPE n. 62 del 2 agosto 2002 che ha subordinato il finanziamento definitivo di 70,293 milioni di euro delle attività demandate a Sviluppo Italia S.p.A. alla presentazione al CIPE di un Programma quadro e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche di Sviluppo e Coesione - del Programma operativo pluriennale di marketing per l'attrazione nel Mezzogiorno di investimenti dall'estero nel quadro di un sistema di incentivazione semplificato, flessibile ed adeguato alle esigenze del territorio;

**VISTA** la delibera CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Programma quadro 2002-2004 presentato da Sviluppo Italia S.p.A.;

**VISTA** la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) in

INVITAZIONE

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

**Mubea** Italia s.r.l.

attuazione dell'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP medesimo;

**VISTA** la delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 recante "Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003)" che prevede, per l'avvio del citato programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti dall'estero, la stipula di Contratti di Programma promossi da Sviluppo Italia S.p.A. d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive e con le Regioni, inseriti in un "Progetto pilota di Localizzazione";

**CONSIDERATO** che detta delibera ha assegnato 140,0 milioni di euro al fondo di cui all'art. 60 della citata legge 289/2002, per il triennio 2003-2005, per l'attuazione del "Progetto pilota di localizzazione" ed ha ritenuto opportuno che i contratti di programma in menzione siano inseriti in Accordi di Programma Quadro denominati "Contratti di Localizzazione", sottoscritti da Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero Attività Produttive, Regione interessata, Sviluppo Italia S.p.A. ed eventuali altri soggetti coinvolti, contenenti al loro interno degli appositi contratti di programma;

**VISTA** la delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003 concernente la "Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate rifinanziamento legge 208/1998, triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003 art. 61)", come successivamente modificata dal CIPE con delibera n. 83 del 13 novembre 2003;

**VISTA** la delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 concernente la "Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, Regioni e Province Autonome per i contratti di programma", in attuazione della quale il Ministro delle Attività Produttive ha emesso decreto ministeriale in data 12 novembre 2003 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 286 del 10 dicembre 2000) in materia di accesso alla contrattazione programmata;

**VISTA** la delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 concernente la "Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007";

**VISTA** la delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 concernente la "Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento Legge 208/1998 - Periodo 2005-2008 (Legge finanziaria 2005)";

**VISTA** la delibera CIPE n. 14 del 22 marzo del 2006 avente ad oggetto la riforma della disciplina delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro, prevista dal punto 3.7 della delibera CIPE n. 20/2004 e dal punto 4.6 della delibera CIPE n. 35/2005;

**VISTA** l'Intesa Istituzionale di Programma stipulata in data 5 gennaio 2000 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Basilicata;



INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

**Mubea** Italia s.r.l.

**VISTO** il Programma pluriennale di marketing territoriale finalizzato all'attrazione degli investimenti presentato da Sviluppo Italia S.p.A. ed approvato dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione il 24 luglio 2003 ;

**VISTA** la Convenzione del 25 luglio 2003 tra Sviluppo Italia S.p.A. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'attuazione del Programma Operativo pluriennale di marketing finalizzato all'attrazione degli investimenti;

**VISTO** il parere favorevole (rep. n. 1983) espresso il 29 aprile 2004 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in merito ai criteri e le modalità di riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate per il periodo 2004 - 2007 (rifinanziamento Legge 208 del 1998);

**VISTA** la Delibera n 1014 del 28 aprile 2004 con la quale la Giunta della Regione Basilicata ha condiviso la procedura del Contratto di localizzazione e ha provveduto alla nomina del referente regionale;

**CONSIDERATO** che il CIPE con la già citata delibera n. 16/2003 ha previsto che i rapporti tra il Ministero delle attività produttive e Sviluppo Italia S.p.A., in ordine ai contratti di programma da realizzarsi in attuazione del Progetto Pilota di Localizzazione, vengano regolati con apposita Convenzione;

**VISTA**, pertanto, la Convenzione stipulata in data 30 novembre 2006 tra il Ministero delle attività produttive e Sviluppo Italia S.p.A., approvata con decreto n. 20 del 30 novembre 2006 della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2006, al registro n. 4, foglio 384;

**VISTA** la proposta di investimento presentata in data 04 maggio 2005 dalla Società Mubea Italia S.r.l. a Sviluppo Italia S.p.A., per la realizzazione nel Comune di Melfi (PZ) di un'iniziativa per l'ampliamento dello stabilimento produttivo che opera nel settore automotive ed in particolare produce componenti quali molle per sospensioni e barre stabilizzatrici per il primo equipaggiamento;

**VISTA** la nota n. 36607/ATT del 08/07/2005 con cui Sviluppo Italia S.p.A. ha prospettato alla Regione Basilicata l'iniziativa proposta dalla società Mubea Italia S.r.l.;

**VISTO** che Sviluppo Italia S.p.A. in data 17 marzo 2006 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico le proprie valutazioni preliminari positive in ordine alla ammissibilità della proposta progettuale della Mubea Italia S.r.l., ivi compresa la verifica di merito alla partecipazione qualificata di un investitore estero;

**VISTA** la domanda di accesso al Contratto di Programma, presentata dalla Società Mubea Italia S.r.l. al Ministero dello Sviluppo Economico il 9 agosto 2006;

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

**Mubea** Italia s.r.l.

**VISTA** la nota della Giunta Regionale della Regione Basilicata del 01/08/2005 n. 152156/731 con la quale è stato espresso il parere favorevole all'iniziativa industriale;

**VISTO** il Decreto C.L. n. 27 del 27 dicembre 2006 della Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle Attività Produttive di approvazione della suddetta domanda che calcola, in via provvisoria, un contributo complessivo pari a € 2.421.000;

**TENUTO CONTO** delle rettifiche apportate, in sede di istruttoria esecutiva, alla spesa complessiva del programma di investimento che hanno portato il costo dell'intervento da € 5.156.000 a € 5.305.278, di cui ammissibili alle agevolazioni € 5.305.128, articolato nel modo seguente:

- Progettazione e studi	€. -----
- Suolo aziendale	€. -----
- Opere murarie e assimilabili:	€ 1.600.200
- Macchinari impianti e attrezzature;	€ 3.705.078

**CONSIDERATO** che a fronte di tale incremento degli investimenti realizzati non può corrispondere un aumento degli oneri a carico dello Stato e che, pertanto, il contributo complessivo concedibile resta pari a € 2.421.000;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la suddetta domanda non prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali;

**VISTO** il Decreto del 26 luglio 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico con il quale d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato approvato il nuovo statuto della società Sviluppo Italia S.p.A. in attuazione dell'art. 1, comma 460, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, la variazione della denominazione sociale in "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, concernente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico" con il quale sono state variate, tra l'altro, all'art. 14 le denominazioni sia del Dipartimento per le politiche di Sviluppo e Coesione in "*Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica*" che delle Direzioni generali sottoscrittrici del presente Accordo di Programma Quadro ovvero da Direzione Generale per il sostegno alle attività imprenditoriali in "*Direzione Generale per l'incentivazione alle attività imprenditoriali*" e da Direzione Generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali in "*Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale*"

**CONSIDERATO** che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione, l'attuazione delle azioni concertate secondo le modalità ed i termini dell'Accordo medesimo;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Basilicata del 14 luglio 2009 n. 1297 che approva il testo del presente Accordo di Programma Quadro

VISTA la contestuale stipula del Contratto di Programma;

stipulano il seguente

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE  
"MUBEA ITALIA S.r.l."**

*Articolo 1*

*Oggetto e finalità dell'Accordo*

1. Le premesse, l'allegato 1, Relazione tecnica e l'allegato 2, scheda intervento, costituiscono parte integrante del presente Atto.

*Articolo 2*

*Oggetto e finalità dell'Accordo*

1. Il presente Accordo di Programma Quadro viene stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla delibera CIPE 16/03 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione". Esso è finalizzato a favorire l'ampliamento dell'impianto esistente presso il comprensorio SATA di Melfi (PZ).

*Articolo 3*

*Descrizione dell'iniziativa*

Il progetto della Mubea Italia S.r.l. mira all'ampliamento dell'impianto produttivo sito nel Comune di Melfi (PZ) per consentire alla Mubea Italia di produrre per la FIAT le molle per sospensioni per la Grande Punto e per il Nuovo Ducato.

L'investimento previsto ammonta a €. 5.305.278 ed attiverà a regime 14 nuove unità lavorative.

L'iniziativa non prevede la realizzazione di ulteriori infrastrutture in quanto utilizzerà le infrastrutture pubbliche esistenti nel sito di localizzazione (Comprensorio SATA di Melfi).

L'iniziativa sarà realizzata attraverso il Contratto di Programma, di cui all'art. 5 del Decreto C.L. n. 27, del 27 dicembre 2006, emesso in favore della società Mubea Italia S.r.l.

**Articolo 4**  
**Elenco degli interventi e dei relativi costi – Quadro finanziario**

L'Accordo prevede un intervento come specificato nella tabella n. 1 per un valore complessivo di € 5.305.278 e descritto in dettaglio nella Relazione tecnica (allegato 1) e nella Scheda intervento (allegato 2), redatte ai sensi della Delibera CIPE n. 76/2002 e secondo le modalità previste sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citate dalla Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003, richiamate nelle premesse.

Tabella n.1 - Elenco interventi e costi

Codice intervento	Titolo Intervento	Costo (€)
II	Ampliamento stabilimento produttivo	5.305.278
	<b>Totale investimento</b>	<b>5.305.278</b>

Il quadro finanziario del programma è riportato nel seguente prospetto:

Tabella n. 2 - Quadro delle fonti di copertura finanziaria

Fonte di finanziamento	Soggetti	Tipologia di investimento	Importo (€)
<i>Risorse pubbliche</i> Delibera CIPE n. 16/2003 Quota F.2 (contributo pubblico su Contratto di Programma)	Ministero dello Sviluppo Economico	Ampliamento stabilimento produttivo	2.421.000
<b>Totale risorse pubbliche</b>			<b>2.421.000</b>
<i>Risorse private</i> (quota privata su Contratto di Programma)	Mubea Italia Srl	Ampliamento stabilimento produttivo	2.884.278
<b>Totale risorse private</b>			<b>2.884.278</b>
<b>Totale Contratto di Localizzazione</b>			<b>5.305.278</b>

**Articolo 5**  
**Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo**

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei Soggetti sottoscrittori, ai sensi e con le



procedure previste dal punto 1.1.2 della delibera CIPE n. 14/2006, composto dai firmatari o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al successivo articolo 6 e dai sottoscrittori stessi, utili al procedere dell'intervento programmato e decidere in materia di:

- i) riattivazione o annullamento dell'intervento;
- ii) riprogrammazione delle risorse e delle economie;
- iii) modifica della copertura finanziaria;
- iv) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte della stazione appaltante, anche attraverso la facoltà di modificare la quota di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore mediante risorse premiali;

2. Le parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede allegate, costituenti l'applicazione informatica di cui alle deliberazioni CIPE n. 44/2000 e 76/2002;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- c) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione dell'Accordo sulla base dei contenuti delle Relazioni di monitoraggio, trasmesse ai soggetti sottoscrittori, al termine delle procedure di monitoraggio indicate nella Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003 richiamata nelle premesse e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti e correttivi, per il tramite del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al successivo articolo 6, da sottoporre al Tavolo dei Soggetti sottoscrittori e, in caso di problematiche non risolte, al Comitato Intesa paritetico dell'Accordo, dal punto 1.1.1 della Delibera CIPE n. 14/2006;
- d) attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e) porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste dall'Accordo;
- f) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti;
- g) condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003 sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le Politiche di sviluppo territoriale e le Intese.

**Articolo 6**  
**Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo**

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, le Parti

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

**Mubea** Italia s.r.l.

individuano, quale soggetto responsabile dell'attuazione, il referente regionale pro-tempore per i contratti di localizzazione, Dott. Andrea Freschi che si avvale, per i propri adempimenti istituzionali, del supporto tecnico di Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A..

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell'intervento, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori anche attraverso la convocazione di ciascun soggetto firmatario;
- d) coordinare, nel corso dei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella già richiamata Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003 sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, la raccolta dei dati effettuata dal Responsabile della realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 8 e verificare la completezza e la coerenza dei dati della scheda intervento, così come l'assenza per la stessa di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero dello Sviluppo Economico;
- e) comunicare, nel corso dei monitoraggi semestrali, ai soggetti sottoscrittori la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare suddetta, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- f) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento nell'Applicativo Intese dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- g) inviare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica unitaria regionale nazionale entro e non oltre il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno, a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla suddetta Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro; vigilare sullo stato di attuazione dell'Accordo, predisponendo il monitoraggio degli interventi sulla base delle informazioni assunte dai Responsabili della realizzazione degli interventi, indicati nel successivo art. 8;
- h) individuare ritardi e inadempienze assegnando, se del caso, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Soggetti sottoscrittori il quale provvede secondo le disposizioni contenute nella delibera CIPE n. 14/2006;
- i) esperire tempestivamente, relativamente a controversie che insorgano tra le Parti, un primo tentativo di conciliazione da segnalare al Tavolo dei Soggetti sottoscrittori, in caso di mancata composizione, le controversie suddette per l'avvio dei relativi procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti secondo le modalità previste dai successivi articoli 10 e 11;
- j) curare, al primo monitoraggio, l'inserimento del codice unico di progetto (CUP) per la scheda intervento implementata nell'Applicativo Intese, ed a tal fine richiederne, in tempi utili,

l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto concertatore).

### **Articolo 7**

#### **Tavolo dei Soggetti sottoscrittori dell'Accordo**

1. E' costituito, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, il Tavolo dei Soggetti sottoscrittori composto dai firmatari o da loro delegati, come elencati nel seguito:
  - per la Regione Basilicata: il referente pro-tempore per i contratti di localizzazione, Dott. Andrea Freschi;
  - per il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale: il Direttore Generale pro-tempore;
  - per il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali : il Direttore Generale pro-tempore;
  - per Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.: l'Amministratore delegato pro-tempore;
  - per la società Mubea Italia S.r.l.: il legale rappresentante pro-tempore.
  
2. Il Tavolo dei Soggetti sottoscrittori dell'Accordo si riunisce solo in caso di necessità ed è convocato dal Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo.

### **Articolo 8**

#### **Responsabile della realizzazione dell'intervento**

Per l'intervento oggetto del presente Accordo, è indicato, nell'apposita scheda allegata (allegato 2), riportante i dati contenuti nell'applicazione informatica di cui alle delibere CIPE n. 44/2000 e 76/2002, il Soggetto responsabile unico della realizzazione dello stesso.

Il Soggetto responsabile della realizzazione dell'intervento svolge i seguenti compiti:

- a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle criticità;
- b) organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) controlla costantemente il processo di attuazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o ne impediscono l'attuazione, nonché ogni altra informazione richiesta;
- d) raccoglie i dati ed aggiorna, nel rispetto delle scadenze di monitoraggio del 31 luglio e del 31 gennaio di ciascun anno, la scheda intervento e risponde della sua veridicità;

INVITAZIONE

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

**Mubea** Italia s.r.l.

- verifica la veridicità delle informazioni contenute nella scheda intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- e) trasmette al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, in concomitanza con le scadenze dei monitoraggi semestrali, la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile medesimo.

#### **Articolo 9** **Monitoraggio**

Il monitoraggio verrà effettuato, in accordo con quanto riportato nel presente atto, in base alle procedure stabilite della Delibera CIPE in materia e con particolare riferimento all'allegato n. 4 delle Delibera CIPE n. 17/2003 ed alla Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003 trasmessa alle Amministrazioni regionali dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese del III Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze citata in premessa.

#### **Articolo 10** **Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti**

In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più partecipanti all'Accordo sottoscritto in merito all'interpretazione e all'attuazione dello stesso, il Tavolo dei Soggetti sottoscrittori su segnalazione del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al precedente articolo 6, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

Qualora si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna le parti all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Qualora le controversie permangano, il Tavolo dei Soggetti sottoscrittori dell'Accordo rimette la questione al Comitato Intesa Paritetico, di cui al punto 1.1.1 della Delibera CIPE n. 14/2006.

#### **Articolo 11** **Inerzie, ritardi e inadempienze**

L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

L'inerzia, il ritardo, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo

invita il Soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato, al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Tavolo dei Soggetti sottoscrittori di cui al precedente articolo 7, formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare.

Il Tavolo dei Soggetti sottoscrittori dell'Accordo propone, se del caso, al Comitato Intesa Paritetico le misure da adottare in relazione all'inottemperanza segnalata.

## **Articolo 12** **Disposizioni generali e finali**

L'efficacia del presente Accordo è subordinata alla stipula ed approvazione per competenza del relativo Contratto di Programma, nonché dell'apporto di mezzi propri da parte della Società nelle forme di rito e nei termini previsti dal Contratto di Programma.

L'Accordo ha durata fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti ed è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Per concorde volontà dei sottoscrittori, il presente Accordo è prorogabile e può essere ulteriormente modificato o integrato, mediante specifici Protocolli aggiuntivi nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Alla scadenza dell'Accordo, il Tavolo dei Soggetti sottoscrittori di cui al precedente articolo 7, su segnalazione del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al precedente articolo 6, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Le disposizioni contenute nel presente Accordo integrano e innovano le disposizioni contenute in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell'Accordo medesimo, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori.

Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nel presente Atto, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalla altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo consenso unanime dei soggetti sottoscrittori, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE n. 29/1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originaria.



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Basilicata

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

**Mubea** Italia s.r.l.

Potenza, 17 marzo 2010

**Ministero dello Sviluppo Economico –  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione  
Economica**

Per il Direttore Generale  
Direzione Generale per la Politica Regionale  
Unitaria Nazionale

Il Direttore Generale  
Direzione Generale per l'incentivazione delle attività  
imprenditoriali

**Regione Basilicata**

Dirigente generale del Dipartimento Presidenza  
Giunta

Dirigente generale del Dipartimento Attività  
Produttive, Politiche dell'impresa, Innovazione  
tecnologica

**Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione  
degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A**  
Amministratore delegato

**Mubea Italia Srl**  
Consigliere Delegato

Prof. Gianluca Maria Esposito - per  
delega

Prof. Gianluca Maria Esposito

Dott. Angelo Pietro Paolo Nardoza

Dott. Andrea Freschi

Dott. Domenico Arcuri

Dott. Piergiorgio Maria Giuliani